



**Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici
di qualunque genere ad Enti, Associazioni o altri
organismi**

**(art. 12 della Legge n. 241/1990, aggiornato ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 412
del 30.12.1991)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.... del....**



INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Programmazione

Art. 5 – Definizioni

Art. 6 – Soggetti beneficiari

Art. 7 – Esclusioni e limitazioni

Art. 8 – Criteri per la concessione di contributi e vantaggi economici

Art. 9 – Modalità per la presentazione della richiesta di concessione di contributo e/o di vantaggio economico

Art. 10 – Istruttoria e criteri di valutazione per la concessione di contributo e/o vantaggio economico

Art. 11 – Concessione del contributo e/o vantaggio economico

Art. 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 13 – Modalità per la presentazione della richiesta di concessione del patrocinio

Art. 14 – Controlli

Art. 15 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 16 – Revoca dei benefici

Art. 17 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 18 – Albo dei beneficiari

Art. 19 – Osservanza delle procedure

Art. 20 – Norme transitorie e finali



Art. 1 **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Bevagna, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti, Associazioni, soggetti pubblici o privati ed altri organismi, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere socio-assistenziale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fine di lucro, con esclusione delle sponsorizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 2013.

Le norme del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/1990 e sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio comunale in favore di Enti, Associazioni, soggetti pubblici o privati ed altri organismi per le finalità di rilevante interesse pubblico, di cui al successivo articolo, con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative che coinvolgono soggetti diversi della comunità locale e di garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della Legge 241/1990.

Art. 2 **Finalità**

Il Comune di Bevagna promuove e sostiene il pluralismo associativo, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, incoraggiando le iniziative finalizzate a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali, attraverso la concessione di



sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici finalizzati alla realizzazione e mantenimento di tutte quelle attività connesse agli interessi generali della collettività perseguite da Enti, Associazioni, soggetti pubblici o privati ed altri organismi.

Il Comune di Bevagna, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà definito nell'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3 Ambito di applicazione

Il Comune di Bevagna concede, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni, soggetti pubblici o privati ed altri organismi, che operano senza fini di lucro con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

- a) Attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale;
- b) Attività per lo sviluppo delle politiche giovanili;
- c) Attività culturali, celebrazioni istituzionali e della memoria;
- d) Attività educative e scolastiche;
- e) Attività di formazione e di ricerca scientifica;
- f) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- g) Attività ed iniziative tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale, finalizzate allo sviluppo economico e alla promozione della cultura imprenditoriale e del tessuto economico sociale del territorio;
- h) Attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;



- i) Attività per la promozione della conoscenza dell'identità e dellamemoria locale;
- j) Attività inerenti allo sviluppo turistico territoriale;
- k) Altre attività e/o iniziative non riferibili alle aree di intervento di cui sopra individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 4 **Programmazione**

Annualmente, di norma entro il 30 novembre, la Giunta Comunale propone per l'anno successivo l'importo complessivo dei contributi da iscrivere in bilancio da destinare alle attività rientranti nelle aree di intervento di cui sopra, nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniale e tributarie dell'Ente.

L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare alle sovvenzioni e ai contributi. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Giunta Comunale, in esecuzione dei documenti di programmazione di cui al periodo precedente, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dispone con propria deliberazione le forme e le misure di sostegno da destinare alle diverse aree di intervento.

Nell'ambito delle risorse stanziare, la Giunta Comunale ha la facoltà di emanare specifici bandi pubblici per una o più aree di intervento di cui all'art. 3, contenenti le modalità e i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dei benefici, indicando altresì l'ammontare delle somme disponibili.

Sulla base delle direttive emanate, ovvero dei criteri prestabiliti e/o delle altre statuizioni di eventuali bandi, il Responsabile del servizio provvede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, alla stesura di una lista delle richieste ammesse alla concessione di contributo e/o vantaggio economico e all'assegnazione dei contributi fino alla concorrenza delle somme stanziare e disponibili in bilancio.



Art. 5 Definizioni

Gli interventi comunali consistono nell'erogazione di sovvenzioni, contributi o nella concessione di patrocini. Sovvenzioni e contributi possono essere concessi sotto forma di denaro oppure, in tutto o in parte, sotto forma di benefici economici quali la concessione sotto varie forme d'uso di un bene comunale o l'erogazione di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **Patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Bevagna ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune. I criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale sono disciplinati nel Regolamento per la concessione del patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2015.
- b) **Vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici aventi un diretto valore economico, diversi dall'erogazione di denaro, consistente nella collaborazione, nella prestazione di servizi, nella concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e/o nell'esenzione o riduzione delle tariffe e canoni comunali quando previsti da legge o regolamento.
- c) **Contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

I contributi possono essere di due tipologie:

- **Ordinari:** quando vengono erogati a sostegno delle attività ordinarie, esercitate dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;



- Specifici o straordinari: se erogati a sostegno di attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

Art. 6 **Soggetti beneficiari**

Possono accedere ai benefici di cui al presente regolamento i soggetti che svolgono attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell'economia locale esclusivamente nell'ambito delle aree di intervento individuate all'art. 3, secondo priorità eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale, ed in particolare:

- a) Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- b) Associazioni e soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni;
- c) Associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritte all'albo delle associazioni del Comune;
- d) Fondazioni, ONLUS, ONG, Cooperative sociali, Associazioni di categoria e di lavoratori, Organizzazioni religiose, Organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni anche private dotate di personalità giuridica, non lucrative, di utilità sociale regolarmente iscritte nei registri di legge, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- e) Enti e soggetti di diritto privato, compresi i comitati, per attività ed iniziative di speciale rilievo per la collettività prive di scopo di lucro;
- f) Le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado per garantire il diritto allo studio e a sostegno dei progetti didattici;
- g) I soggetti pubblici o privati che attivano iniziative di sviluppo innovativo, di valorizzazione, tutela e di miglioramenti del territorio e dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente;

Art. 7 **Esclusioni e limitazioni**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:



- a) ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) ai contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune di Bevagna è socio;
- c) ai rapporti economici con le associazioni od organismi gestori di impianti o di servizi beneficiari dell'uso di locali ed altri immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il temporaneo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, in quanto disciplinati in apposite convenzioni o in altri regolamenti;
- d) alle erogazioni di contributi, benefici economici e forme di sostegno di natura socio-assistenziale, disciplinate da specifica normativa nazionale e regionale vigente;
- e) a tutti quegli ambiti ed attività caratterizzati da normative specifiche per il quale il Comune di Bevagna interviene con apposita disciplina.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazioni di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente, di posizione organizzativa o istituzionale presso l'Amministrazione Comunale. Fanno eccezione al divieto previsto dal precedente periodo, limitatamente alle organizzazioni sindacali e alle loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni dal 25 Aprile al 1° Maggio.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Non è consentita l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituisca sostegno economico per le categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Art. 8 **Criteri per la concessione di contributi e di vantaggi economici**

I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:



- a) non essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Bevagna e del suo territorio;
- c) perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alle pratiche sportive, alla promozione di valori culturali e sociali;
- d) attività senza scopo di lucro;
- e) attività volte alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo per le categorie deboli;
- f) attività che hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente e del territorio;
- g) attività o iniziative volte al sostegno di servizi non erogati o solo in parte erogati dal Comune o da altri enti pubblici;
- h) effettivo coinvolgimento alle diverse iniziative dei cittadini, dei turisti e delle attività commerciali, turistiche e produttive;
- i) originalità ed innovazione del progetto e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico e di immagine turistica della città di Bevagna e di tutto il territorio comunale;
- j) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- k) realizzazione di iniziative e manifestazioni che, svolte sia nel territorio del Comune di Bevagna che fuori dal territorio cittadino, rientrino tra le attività volte alla promozione dell'immagine del Comune e del suo territorio;
- l) l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni, in via generale, costituisce condizione preferenziale.

In aggiunta ai criteri di cui al precedente periodo, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione, che si rendono necessari in relazione alla specificità delle aree di intervento o di attività ammesse a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.



In deroga al comma 1, lettera d) del presente articolo, l'Amministrazione Comunale può concedere vantaggi economici per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- 1) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- 2) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Bevagna e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette.

Nel caso di un'attività organizzata da soggetti terzi, che abbia una forte rilevanza sociale e culturale o per la stretta correlazione con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, il Comune può assumersi l'intero onere economico dell'iniziativa ed acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

Art. 9

Modalità per la presentazione della richiesta di concessione di contributo e/o di vantaggio economico

È possibile richiedere un contributo sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale o che promuovono il territorio comunale sia in Italia che all'estero.

Le attività e/o iniziative per le quali può essere richiesto il sostegno finanziario dell'Amministrazione Comunale devono essere relative esclusivamente all'anno in



corso e non ancora completate o all'anno in corso e ad una o due annualità successive (per un massimo di tre annualità, considerando quella in corso).

In ogni caso non vengono riconosciuti contributi per le attività che risultino già completate al momento della presentazione della richiesta di contributo.

La domanda di richiesta di contributo, da redigersi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 su appositi modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bevagna o disponibili presso il competente ufficio comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'associazione/organismo, o da un suo delegato.

Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse cittadino e che si svolga durante l'intero anno solare o scolastico e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale. Per manifestazioni e progetti si intendono invece quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno, anche se ricorrenti negli anni successivi.

Le domande per ottenere un contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale dovranno essere presentate in formato cartaceo presso il servizio di Protocollo del Comune a mano, a mezzo del servizio postale o, preferibilmente, a mezzo pec all'indirizzo: comune.bevagna@postacert.umbria.it entro il 15 maggio di ogni anno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di attività di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.

Le richieste dovranno essere necessariamente corredate della seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo, qualora non già agli atti del Comune;
- b) relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere e di quella svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;



- c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente e bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso;
- d) dichiarazione di eventuali altri contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri soggetti pubblici o derivati da soggetti privati (sponsor) per l'attività svolta o da svolgere;
- e) indicazione e descrizione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si richiede il contributo, di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- f) copia del codice fiscale e/o partita iva;
- g) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sededi riferimento;
- h) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, secondo la normativa vigente.

Le domande per ottenere un contributo specifico/straordinario o altro vantaggio economico come la disponibilità di spazi, di strutture e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, devono essere presentate in formato cartaceo presso il servizio di Protocollo del Comune a mano, a mezzo del servizio postale o, preferibilmente, a mezzo pec all'indirizzo: comune.bevagna@postacert.umbria.it, almeno 90 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Le richieste dovranno essere necessariamente corredate della seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo o curriculum professionale dettagliato, qualora non già agli atti del Comune;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto e le finalità della stessa, nonché il presunto numero di beneficiari e/o fruitori;
- c) il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
- d) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento dell'iniziativa;



- e) dichiarazione di eventuali altri contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri soggetti pubblici o derivati da soggetti privati (sponsor);
- f) il piano finanziario dell'iniziativa che si intende svolgere, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
- g) impegno a presentare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa, il rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese sostenute, corredato della relativa documentazione fiscale attestante l'effettivo pagamento delle spese dichiarate;
- h) copia del codice fiscale e/o partita iva;
- i) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sededi riferimento;
- j) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, secondo la normativa vigente.

In ogni caso, il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti nelle richieste di contributo e dovrà fornire le informazioni o i documenti che eventualmente verranno richiesti dagli Uffici comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari permanga, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile e sarà archiviata.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, previo reperimento delle relative risorse e per iniziative di particolare rilievo per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo straordinario, presentate fuori dai termini fissati e, comunque, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.



Art. 10

Istruttoria e criteri di valutazione per la concessione di contributo e/o vantaggio economico

L'istruttoria delle domande è svolta dal Responsabile del procedimento, che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa/attività per la quale si richiede il sostegno economico dell'Amministrazione Comunale, con riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede a valutare l'ammissibilità delle domande e ad assegnare i contributi sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.

La valutazione delle richieste di concessione di contributo e/o vantaggio economico è di norma condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra i diversi soggetti e per le attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione Comunale.

La valutazione delle domande viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- Per le attività ordinarie e continuative svolte nel corso dell'anno:
 1. Natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 2. Numero di persone interessate dall'attività;
 3. Capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 4. Per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 5. Presenza o meno di contributi, sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici e privati.
- Per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
 1. Finalità pubblica o di interesse pubblico;
 2. Contenuto e valore dell'iniziativa;
 3. Livello di partecipazione previsto;
 4. Preventivo di spesa;
 5. Presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.



Art. 11 **Concessione del contributo e/o vantaggio economico**

La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria e proposta motivata del Responsabile dell'Area, delibera la concessione del contributo e/o vantaggio economico per ogni soggetto richiedente, stabilendone il valore, in relazione alle richieste presentate ed in ragione dell'entità delle risorse disponibili in bilancio.

La quantificazione e la forma di sostegno economico saranno stabiliti in riferimento:

- 1) alla capacità economica del richiedente;
- 2) all'entità del contributo/sovvenzione richiesti rispetto al valore dell'iniziativa o dell'attività svolta;
- 3) alle risorse disponibili appositamente stanziare in bilancio.

Il contributo e/o vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area. La determinazione dirigenziale deve indicare in modo chiaro:

1. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati nel presente regolamento;
2. espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia della normativa di riferimento, nonché della giurisprudenza amministrativa e contabile;
3. il valore del contributo e/o vantaggio economico. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

In ogni caso l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

La concessione di contributo e/o vantaggio economico non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità di concessione per gli anni successivi, per i quali è necessario procedere con una nuova richiesta di concessione.



Art. 12 Rendicontazione ed erogazione del contributo

I contributi possono venire erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento delle iniziative occasionali e/o progetti o delle attività ordinarie.

Ai fini della rendicontazione del contributo, non vengono considerate le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte del richiedente, in qualità di legale rappresentante, dei soci o aderenti, salvo casi previsti dalla normativa nazionale o regionale per particolari tipi di soggetti.

Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) non direttamente riferibili all'iniziativa, al progetto o all'attività svolta;
- b) documentate in modo generico e forfettario;
- c) relative all'ordinario funzionamento dell'associazione richiedente;
- d) di rappresentanza di qualsiasi genere (cene, incontriconviviali, ecc...);
- e) relative a polizze fideiussorie.

Per i contributi relativi all'attività ordinaria, il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, deve trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che evidenzia l'impiego del beneficio concesso, mediante la seguente documentazione:

1. relazione annuale dettagliata delle attività svolte;
2. bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo approvato dagli Organi Statutari con l'indicazione dell'entità delle sovvenzioni/contributi e sponsorizzazioni ricevute;
3. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

Per i contributi relativi ad attività/iniziativa occasionali e/o progetti, il beneficiario, per poter ottenere la liquidazione del contributo,



deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione della stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è stato concesso il beneficio e con l'indicazione della relativa spesa sostenuta. Tale dichiarazione deve essere corredata di:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, attività o manifestazione svolta;
- materiale di documentazione dell'attività/iniziativa e/o progetto cui si riferisce il sostegno del Comune (a titolo esemplificativo l'apposizione del logo del Comune di Bevagna nel materiale pubblicitario dell'iniziativa, ecc...);
- specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata e delle spese sostenute, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta;
- indicazione dell'entità dei contributi/sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevuti per la medesima attività o progetto;
- nel caso di attività in cui sia stata prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari;
- bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo.

La presentazione della documentazione è dovuta anche da parte dei soggetti beneficiari che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

La mancata presentazione della documentazione sopra elencata entro il termine indicato comporta la decadenza del contributo e il soggetto beneficiario è escluso dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. Qualora il Comune di Bevagna risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso,



fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 13

Modalità per la presentazione della richiesta di concessione del patrocinio

I criteri e le modalità per la richiesta e per la concessione del patrocinio comunale sono determinati nel Regolamento per la concessione del patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2015, al quale si rimanda.

Le domande per la richiesta del patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bevagna, secondo le modalità ivi richieste, devono essere presentate in formato cartaceo presso il servizio di Protocollo del Comune a mano, a mezzo del servizio postale o, preferibilmente a mezzo pec all'indirizzo:

comune.bevagna@postacert.umbria.it, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile competente.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale non concede patrocini per:

- a) attività di carattere politico;
- b) iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

In deroga al punto b) del precedente periodo, l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;



- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette.

Le concessioni di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro devono essere rendicontate entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa mediante:

- a) apposita documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme ricavate in beneficenza;
- b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di un anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico si applicano le modalità e i termini previsti all'art. 9 del presente regolamento.

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici di alcun genere, la cui richiesta deve avvenire con le modalità stabilite all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14 **Controlli**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa. In ogni caso l'Amministrazione Comunale per ogni concessione di contributo, vantaggio economico e/o patrocinio verifica che:

1. l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria richiesta;



2. le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
3. nel materiale pubblicitario relativo all'iniziativa/attività sia stata inserita apposita informazione che renda noto il sostegno finanziario del Comune (a titolo esemplificativo, il logo dello stemma del Comune di Bevagna, ecc...).

Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Bevagna, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in giudizio.

Art. 15 **Obblighi dei soggetti beneficiari**

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa/attività e/o progetto per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano state apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa/attività e/o progetto, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Comune, che si riserva la facoltà di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono tenuti a:

- a) far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa/attività e/o progetto, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Bevagna", unitamente allo stemma comunale. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici;
- b) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa/attività e/o progetto per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia delle attività da svolgersi e dell'utenza;
- c) utilizzare come sede dell'iniziativa/attività per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia delle attività da svolgersi e all'utenza, rispondente ai requisiti imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal



rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;

- d) qualora la sede dell'attività per la quale è stato chiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di quanto sopra elencato e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative/attività previste dalla normativa vigente.

Art. 16 **Revoca dei benefici**

La concessione di contributo, vantaggio economico e/o patrocinio comporta per i soggetti beneficiari l'obbligo di realizzare l'iniziativa/attività e/o progetto programmati.

I soggetti beneficiari, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenere i benefici concessi, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. non venga presentata entro i termini previsti, di cui all'art. 12 del presente regolamento, tutta la documentazione ai fini della rendicontazione del contributo e/o vantaggio economico concesso;
2. a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera;
3. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa/attività e/o progetto senza darne preventiva comunicazione al Comune;
4. non sia stata realizzata l'iniziativa/attività e/o progetto per cui il beneficio era stato concesso.



Art. 17

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere, mediante la pubblicazione degli atti di concessione sul sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sono a carico del Responsabile del procedimento gli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 18

Albo dei beneficiari

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, è stato istituito l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo viene aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bevagna, sezione "Amministrazione Trasparente" entro il mese di giugno.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

1. la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similari;
2. la sede legale;
3. il numero di codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;
4. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
5. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
6. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

1. le generalità dei beneficiari, corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
2. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
3. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;



4. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Tutte le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 **Osservanza delle procedure**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiscono condizioni di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributo e/o di vantaggio economico di qualunque genere da parte del Comune.

Art. 20 **Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento, relativamente alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni o altri organismi, abroga ed esostituisce il precedente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 13 dicembre 1990. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione.

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale i provvedimenti di propria competenza come previsto negli articoli precedenti.

Per l'anno 2021, anno di approvazione del presente regolamento, in deroga all'art. 9, il termine per la presentazione delle domande per ottenere un contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale è fissato al 31 dicembre 2021.